SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2363

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DOLAZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1995

Norme in favore dei dottori di ricerca

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - La figura del dottore di ricerca introdotto nella legislazione universitaria dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non trova nella legislazione una finalità sociale, lasciando che la formazione accademica acquista dopo il triennio di studi, resti un appannaggio personale benchè conseguito con la spesa pubblica.

Resta dunque l'interrogativo di poter utilizzare queste figure professionali all'interno e per il reclutamento di giovani valenti studiosi per non tradire le aspettative nè della riforma dell'80, nè di coloro che vi hanno atteso e vi attendono. Accade infatti che il dottore di ricerca troppo stesso venga allontanato dalla prosecuzione degli studi universitari paventandosi per lui solo la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle fasce docenti o di ricercatore, senza alcun riconoscimento in altri pubblici concorsi.

Appare opportuno non lasciare deperire studi e ricerche così attuate; ma per far sì è necessario che si approvi un provvedimento di legge tendente alla conservazione di quelle professionalità riservando ad essi un titolo preferenziale che li tuteli permettento loro di poter partecipare alla vita accademica in forma attiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I dottori di ricerca:

a) sono considerati di diritto cultori della materia afferente il settore disciplinare per il quale hanno conseguito il dottorato;

b) hanno diritto di accesso ai fondi 60 per cento presso le università ove hanno conseguito il dottorato di ricerca, o le università con esse consorziate ai fini del dottorato stesso;

c) hanno diritto ad un compenso ragguagliato a quello dei giudici popolari per la partecipazione alle sedute di esami.

2. Il servizio reso è valutabile in tutti i pubblici concorsi e precede ogni altro titolo.